

S. Stefano di Cadore per la frazione Costalissoio, ma il mappale 607d; che non il mappale n. 349 del censuario di Presenaio è in catasto intestato a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore per la frazione Campolongo ma il mappale n. 342;

3) che a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore non sono al presente e non sono mai stati in addietro intestati in catasto per la frazione Campolongo il mappale n. 958 del censuario di Val Frisone; per la frazione Casada il mappale n. 1704 del censuario di Comelico Inferiore ed i mappali Nri 1501 e 2745 del censuario di Casada; per le frazioni Costalissoio e Casada il mappale numero 199a del censuario di Campolongo; per le frazioni S. Stefano, Campolongo, Casada e Costalissoio il mappale n. 276c, del censuario di Ante ed il mappale n. 2495g, del censuario di Casada; per le frazioni sopradette, in unione alle frazioni di S. Pietro, Presenaio, Costalta e Valle, il mappale numero 13e, del censuario di Franza ed il mappale n. 1395a, del censuario di Campolongo;

4) che il mappale n. 2800 del censuario di Comelico Inferiore è un edificio adibito a mulino e latteria; che i mappali 685 (recte 685 sub 1 e sub 2), 701 (recte 701a, 701b), 2716 del censuario di Costalissoio sono aree, sulle quali erano stati costruiti dei fabbricati urbani, poi demoliti; dei mappali 2714, 2717, 2719, 2719, 2730 pure del censuario di Costalissoio, sono aree, sulle quali sono stati costruiti edifici adibiti a casa di abitazione; che il mappale 2715, sempre del censuario di Costalissoio, è una area sulla quale è stato costruito un edificio adibito a scuola elementare;

5) che il Comune di S. Stefano di Cadore ha acquistato il mappale 882a del censuario di Costalissoio – occorrentegli per la costruzione di una strada rotabile dalla Chiesa di Costalissoio fino alla vecchia strada di Cadafagno – dai germani De Mario Virginio, Odorico, Canzio e Giovanni fu GioBatta, con rogito 16 agosto 1935 n. di rep. 1288 del segretario comunale; il mappale 1090e, del censuario di Costalissoio – pure necessario per la costruzione della predetta strada rotabile – da De Mario Sarto Paolo, Maddalena, Pierina e Adelina fu Antonio e dalla loro madre Doriguzzi Giovanna fu Giacomo Paolo, con rogito 3 agosto 1935 n. di rep. 1284 del segretario comunale; il mappale 1921 (recte 1921b) del censuario di Comelico Inferiore da Menia Marianna fu Gaetano ved. Buzzetto e da Buzzetto Gioacchino, Luigi e Fortunata fu Giuseppe, Buzzetto Teresa fu Gioacchino, con rogito 29 gennaio 1912 n. di rep. 1885 per Nr. Chiarelli; il mappale 2129 del

censuario di S. Stefano – utilizzato per la rettifica e l'allargamento del tratto di strada provinciale attraversante l'abitato di S. Stefano – da Buzzo Giuseppe Boz fu Giuseppe, con rogito 17 novembre 1925 n. di rep. 507 del segretario comunale; il mappale 2161 pure del censuario di S. Stefano — ammesso, quale spazio di pubblico transito, alle scuole elementari – da Zandonella Pitan Giov. Battista fu Valentino, con rogito 14 settembre 1903, n. di rep. 1004 per Nr. Chiarelli; i mappali 965b, 871a, 972 (recte 972a), 976a, 976e, 978b; 981a, 2722 (prima 972c) e 2725 (prima 972f) del censuario di Costalissoio, da Somià Pasqualon Agostino fu Valentino, Bettina Piazza G. Battista e Luigi fu Lucio, De Mario Caprin fu Gaspare, De Mario Boi G. Battista fu Giov. Antonio, Somià Pasqualon Angelo fu Giulio, con rogito 9 ottobre 1910 n. di rep. 1123 per Nr. Chiarelli; i mappali 105, 108, 132, 433, 1030 (prima 109B), 1035, 1037, del censuario di Val Frisone – tutti serviti per l'allargamento della strada detta del Frison – da Pomaré Giov. Battista fu Libera, Pomaré Ettore fu Giovanni e Casanova Giuseppe fu Luigi, con rogiti 3 aprile 1928 n. di rep. 740, 28 agosto 1928 n. di rep. 778 e 779 del segretario comunale; i mappali 73, 76c, 76d, 91c, 91d, 94b, 95b, 117a, 118c, 118d, 272b, 272d, 272e, del censuario di Ante – serviti per la costruzione del nuovo cimitero delle frazioni di S. Stefano e Casada e della strada d'accesso al medesimo – da Bergagnin Giov. Battista fu Giovanni, Pellizzaroli Luigia Rosa Lucia Polissena fu Giuseppe, Pulié Conte Giovanni fu Giov. Battista, con rogiti 4 agosto 1924 n. di rep. 543, 5 luglio 1934 n. di rep. 1013 e 3 ottobre 1934 n. di rep. 1033 del segretario comunale; i mappali 467b, 469 del censuario di Transacqua – adibito a largo pubblico – da Baldissarutti Antonio e Giovanni Battista fu Pietro e da Auné Giovanni fu Vincenzo, con rogiti 22 aprile 1934 n. di rep. 1001 e 3 ottobre 1934 n. di rep. 1034 del segretario comunale; i mappali 1416, 1418, 1425, 1426 del censuario di Casada – serviti per costruire la strada rotabile tra Casada e Costalissoio – Comis Da Ronco Tommaso, Lorenzo fu Osvaldo, con rogito 10 novembre 1928 n. di rep. 795 del segretario comunale;

6) che al Comune di S. Stefano di Cadore sono pervenuti, a seguito di espropriazione di pubblica utilità, in forza di decreto 6 giugno 1934 n. 3430 div. IV del Prefetto di Belluno, i mappali 927, 975, 976a, 976b, 976c, 977, 978, 979a, 979b, 979c, 980, 981, 982, 986, 987, 988, 991, 992, 993a, 993b, 993c, 993d, 995/1, 995/2, 995/3, 1003, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1007,

1171c, 1171d, 1171e, 1384, 1410, 1411, del censuario di Campolongo, occorrenti per la costruzione dell'Asilo Infantile nella frazione Campolongo in forza di altro decreto 3 aprile 1935 n. 2268, div. IV dello stesso Prefetto di Belluno i mappali 71e, 76f, 91b, 91e, del censuario di Ante, occorrenti per la costruzione del cimitero di S. Stefano e della strada di accesso al medesimo.

Dai predetti accertamenti derivano delle ovvie conseguenze, già nella quasi totalità comunicate alle parti contendenti all'udienza del 7 maggio 1941. Deriva cioè:

a) che i N. mappali 1045 e 536/3 vanno tolti dal gruppo, in cui rispettivamente figurano sia nella formulata citazione introduttiva della presente causa sia nei premessi cenni di fatto, per essere passati il primo al gruppo VII ed il secondo al gruppo V;

b) che ai numeri mappali 1498c, 1742e, 607a del censuario di Costalissoio, 349 del censuario di Presenaio, scritti nella notificata citazione e riportati nei premessi cenni di fatto, dovranno in prosieguo essere sostituiti rispettivamente i Nr. 1498, 1742c, 342;

e) che i Nri mappali 958 del censuario di Val Frisone, 1704 del censuario di Comelico Inferiore, 1495g, 1501 e 2745 del censuario di Casada, 276c, del censuario di Ante, 13e, del censuario di Franza, 199a e 1345a, del censuario di Campolongo non occorre occuparsi in quanto per mero ed indiscutibile errore compresi tra quelli in ordine ai quali in effetti sussiste e va risolta la controversia, che ha dato luogo al presente giudizio;

d) che i Nri mappali di cui ad 4, ad 5 e ad 6 esulano dal campo di applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766; quelli ad 4 per avere le sortevoli costruzioni fatte ad essi perdere – e per sempre (anche se su alcuni dette costruzioni sono state poi demolite) – la eventuale antecedente loro natura demaniale quelli ad 5 e ad 6 per essersi accertato che sono tutti pervenuti al Comune di S. Stefano ed a qualche sua frazione in forza di compravendita e di espropriazione per pubblica utilità e che quasi tutti, inoltre, o sono stati in prosieguo destinati a servire all'uso pubblico o hanno visto sorgere su di essi edifici pubblici.

Risolta così in breve la controversia per quanto attiene ai mappali di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, eliminato, inoltre, dai mappali di cui al gruppo XII dell'atto di citazione e degli esposti cenni di fatto il n. 293a, del censuario di Valle Visdende, in quanto mantenerlo equivarrebbe insistere in una inutile ripetizione, se nel medesimo gruppo già figura il n. 293, dal cui frazionamento il n. 293a è derivato occorre ora

occuparsi di tutti gli altri moltissimi mappali, elencati nel più volte ricordato atto di citazione, rettificati quelli di cui alla precedente lettera b) nel modo ivi detto.

Per essi il Comune di S. Stefano di Cadore ha in poche righe (le prime cinque del suo primo scritto difensivo) enunciato il proprio punto di vista. È il seguente: «Sarebbe teoricamente interessante stabilire se i beni, di cui trattasi, siano patrimoniali o demaniali. Ma praticamente ciò non ha importanza: quel che importa è che la proprietà (o patrimoniale o demaniale) appartiene al Comune».

Di fronte a tale tesi, che ha l'apparenza di voler ridurre e semplificare i punti del contrasto, ma che nella realtà niente elimina e niente rende più semplice, perché, se non nega la natura demaniale dei mappali di cui occorre occuparsi ora, neppure la ammette, è necessario risalire addietro nei secoli per ricercare quale sia la verità.

Non tanto addietro, però: non certo all'epoca della dominazione romana; non a quella delle invasioni in Italia degli Unni, degli Eruli, dei Goti, dei Franchi, e neppure all'altra delle successive monarchie feudali; non, infine, al periodo della restaurazione imperiale (Ottone I, II, III, Arduino d'Ivrea, Enrico II), perché per tali epoche i documenti di quanto occorrerebbe ricercare e sapere o mancano o sono così scarsi e così poco sicuri da non consentire affermazioni pratiche.

Ai fini del decidere basterà prendere le mosse dal periodo di cui il testamento di Alberto di Collalto a favore del nipote Guecello da Camino, la investitura al medesimo Guecello, fatta dal Patriarca di Aquileia Peregrino dei Duchi di Carinzia e l'acquisto dei beni di Calomano di Gera, fatto nel 1166 dal ripetuto Guecello, l'acquisto del castello di Bottestagno e di ogni avere di Carlo di Valsberg, fatto nel 1175 da Gabriele figlio di Guecello, portarono l'intero Cadore a divenire feudo della famiglia longobarda dei «Da Camino», Conti di Ceneda di Serravalle e di Zumelle.

Il che (è opportuno a questo punto osservare per grandi linee, a maggior intelligenza di quanto si dirà in seguito, i cenni storici sul Cadore a partire dal secolo XII) si consolidò con la nuova investitura, cui addivenne nel 1252, a favore di Biaquino, il Patriarca Gregorio di Montelongo, e durò fino alla morte di Rizzardo da Camino, avvenuta in Serravalle, il 12 Settembre 1335, dopo la sconfitta del medesimo subito tra Sacile e Cavolano ad opera delle soldatesche del Patriarca di Aquileia Bertran.

Avendo lasciato il defunto solo tre figlie – Beatrice, Caterina e Riz-

zarda, – ed in minore età, di esse assunse nel 1337 patrocinio e difesa la Comunità Cadorina ed i due figli del Re Giovanni di Boemia: Carlo, Marchese di Moravia; Giovanni, Duca della Carinzia e Conte del Tirolo. Con ciò, per la norma feudale che il tutore ha il diritto di far suoi i frutti del fondo, che costituisce per il pupillo Signore, dal momento che agli obblighi del medesimo ha nel contempo il dovere di assolvere, ed anche perché mediante un concordato con Carlo, marchese di Moravia, il quale aveva avuto in proposito un corrispettivo in denaro, si era assicurate le regalie, compresi i boschi, la predetta Comunità Cadorina poté trasferire a sé stessa la potestà feudale. Né tale stato di cose nei riguardi della proprietà terriera – eccezione fatta del breve periodo (1342-1345) in cui il Cadore venne occupato per conto del Marchese di Brandeburgo, il quale ne commise l'amministrazione al Capitano Generale Engelmaro di Villandra – mutò quando lo stesso Cadore nel 1346, per l'opera del già ricordato Patriarca Bertrando, convalidata da investitura di Carlo IV imperatore, tornò sotto il Patriarcato di Aquileia.

Tanto meno mutò quando, nel 1420, il Cadore si dette – come si è già ricordato all'inizio – alla Repubblica Veneta.

Orbene, si può, senza tema di errare, dire che durante la Signoria dei Da Camino, nelle Ville, nelle Regole del Cadore – i cui abitanti non dovevano, secondo l'Andrich, superare allora il numero dei seimila, se appena nel 1516 giunsero ad essere sedicimila – la proprietà immobiliare era così ripartita: casa ed orto annessa, fabula, pascoli e boschi comuni.

Ciascun regoliere aveva diritto di usare colla sua famiglia, in modo assoluto ed esclusivo, della casa in cui abitava, e di quel breve spazio (cortile ed orto), che della casa poteva essere considerato naturale, immediata pertinenza.

Egli aveva, in aggiunta, il diritto di coltivare un determinato appezzamento, da cui potesse ritrarre il necessario in generi agricoli pel sostentamento suo e dei suoi. E tutto autorizzava pensare che nel Cadore siano per questo punto le cose andate come altrove: dapprima coltivazione in comune del terreno giudicato come il meglio adatto, tra i più prossimi alla villa, e bastevole, al sostentamento degli abitanti di essa (famiglie legate dal vincolo di comune discendenza da un unico capostipite), con conseguente distribuzione dei prodotti effettuata di giorno in giorno, quando i vincoli gentilizi erano molto forti, e di anno in anno, quando il gruppo si era già venuto frazionando in minori

famiglie; divisione, in un secondo tempo, del terreno coltivabile in lotti, quante le famiglie del gruppo, ed assegnazione di un lotto a ciascuna di esse, effettuata mediante sorteggio nonché limitate alla parte dell'anno necessaria alla preparazione, alla semina ed al conseguente raccolto; sorteggio, che da annuale, andò, man mano, divenendo valido per intervalli più lunghi, fino a cessare con conseguente trasformazione dell'antica assegnazione temporanea in assegnazione definitiva e di quello, che era stato semplice uso esclusivo, da rispettare come privata proprietà, in vera proprietà privata; ma sempre con obbligo di consentire che sui vari lotti, a raccolto effettuato, venissero esercitati il segantino ed il vagantino da parte dei regolieri tutti.

Il complesso degli appezzamenti, così delle diverse famiglie della villa coltivati, era posto, per il tempo occorrente alla produzione, sotto la tutela speciale della regola, nel senso che questa disciplinava nelle sue adunanze generali, denominate «fabulea», nei primordi caso per caso, poi con norme di carattere generale, consacrate nei Laudi, in quale misura dovesse essere risarcito il danno alla coltura dall'estraneo che lo aveva, con animali o altrimenti, causato. Di detti appezzamenti si diceva che erano posti sub fabula. Da ciò a chiamarli addirittura «fabula» breve fu il passo.

Venivano, infine, i boschi ed i pascoli comuni; comuni nel senso che di essi i vari iscritti alla Regola, per necessità e comodità nel tempo, usavano in modo collettivo e promiscuo, introducendovi al pascolo i propri animali bovini, ovini e suini, prelevandone il legname di cui abbisognavano per costruzione, manutenzione e riparazione della casa, per lavori agricoli, per i bisogni familiari di cucina, riscaldamento ed altro, e nelle epoche più recenti, anche quello di cui intendevano servirsi come elemento di scambio.

Si è detto «per necessità e comodità» perché un pascolo vasto ed unito può mantenere assai più animali di quelli che manterrebbe ove fosse frazionato; perché la spesa di sorveglianza di molti animali, insieme tenuti, è assai minore di quella occorrente per gli animali stessi se suddivisi in piccoli gruppi; perché un bosco comune è più facilmente difendibile, quanto meno per il fatto che il credersene, quali utenti, comproprietari induce gli utenti stessi ad una reciproca sorveglianza; perché richiedendo un bosco, per giungere a sua maturità, molti e molti anni, solo su assai vasta zona si può agevolmente fare in modo che la maturità delle piante ed il loro taglio in quantità sufficiente al bisogno degli utenti abbia annualmente e con facilità luogo.

E va aggiunto che l'uso collettivo in parola dei terreni a pascolo e bosco, già esistenti nel periodo classico, romano, quando detti terreni venivano considerati come accessione dei fondi agricoli appartenenti a privati proprietari, a maggior ragione doveva permanere e prosperare nelle successive epoche germaniche e medioevale, quando anche per i fondi destinati alla coltura agraria era riapparsa – come si è visto – la forma comunistica o collettiva in senso pieno, attraverso la coltivazione in comune, da parte di un intero gruppo gentilizio, del terreno meglio adatto, bastevole al sostentamento di tutto il gruppo; se era riapparsa non per breve tempo, ma per restare a lungo, attraverso il sistema del sorteggio dei lotti finché fu praticato e poi anche attraverso le *fabulae*, destinate da *clausae* a divenire *apertae*, a raccolto effettuato.

Va aggiunto, altresì, che nel Cadore, dove il suolo era nella quasi totalità a pascolo e bosco ed assai rada era, per converso, la popolazione, all'epoca della Signoria feudale dei Da Camino chi voleva trovare sempre pascoli esuberanti per i propri animali e tutta la legna di cui aveva bisogno, della quale allora non veniva fatto commercio, senza timore alcuno di ostacoli da parte degli altri abitanti del suo villaggio, tanto meno di quelli dei villaggi vicini.

Scelto un albero, che faceva al suo caso, bastava egli lo segnasse con una tassa o un marchio, perché nessun altro si arbitrasse di tagliarlo prima di lui per sé e di portarglielo via; e ciò in quanto l'altro, avendo anch'egli bisogno di alberi, non doveva faticare certo per trovarli, prescindendo da quelli dal conterraneo già scelti e marcati.

Orbene, in conseguenza di tale favorevole situazione, la sicurezza, per i componenti una Vicina, una Regola, dell'uso dei boschi e dei pascoli, loro occorrenti, senza che fosse necessaria una qualche concessione da parte del feudatario, una qualche manifestazione o dichiarazione di proprietà da parte loro circa i boschi ed i pascoli predetti, perdurò in Cadore assai più di quel che non perdurasse altrove.

Ciò, mentre spiega (G.L. Andrich «Appunti di diritto pubblico e privato Cadorino - Belluno - Fracchia- 1909 - pagg. 56 e 71) come mai negli Statuti di Biaquino del 1235 si parli dei boschi unicamente per regolare e garantire nel modo più ampio ai soli uomini del Cadore il diritto di cacciare in essi, spiega anche, con tutta probabilità, il sorgere e l'affermarsi di quel principio, che poi trovò pressoché integrale applicazione nei successivi Statuti: «memora cadubrii sint communia omnibus hominibus de Cadubrio».

Quando la concessione apparve in qualche caso necessaria non fu

certo difficile ottenerla dai Da Camino, tanto più che per essi i boschi del Cadore, molto lontani dalla loro abituale residenza, non rappresentavano alcuna pratica utilità, non essendo ancora invalso il commercio del legname. Ed anzi, come scrive Giuseppe Ciani nella sua «storia del popolo cadorino» (ediz. postuma Tip. ed. Trevigiana 1940 - capitoli 5 e 21 del libro V - pagg. 226, 229, 278), concedere masi e terre a singoli, boschi e pascoli e ville costituì per i Da Camino, che furono quasi sempre in guerra, uno dei mezzi con cui procurarsi sia gli uomini pronti a prender le armi, di cui avevano bisogno (non si dimentichi che le migliori masnade di cui disposero le trassero proprio dal Cadore), sia il denaro necessario a far fronte alle ingenti spese del continuo guerreggiare, non potendo a ciò essere sufficienti le rapine e le prede nei paesi invasi, i redditi ordinari dei loro feudi, le tassazioni straordinarie, delle quali gravavano il popolo soggetto.

Lo stesso Ciani fa menzione della vendita di un monte di Comelico, denominato Ombrio, effettuata nel 1186 ai vicini di Candide, rappresentati da tali Ambrogio e Paisio del luogo, da Guecello Da Camino, il quale volle però riservarsi il diritto esclusivo della caccia agli astori (vedi pag. 229), e della vendita di un altro monte, quello di Ala, effettuata da Biaquino Da Camino, nel 1271, al Comune di Candide, rappresentato da tal Odorico Socchiera (vedi pag. 245).

E per quanto attiene a controversia durante la Signoria dei Da Camino, originate dal proposito di tutelare la proprietà collettiva, il Ciani riferisce nella sua «Storia» (pag. 235) di un litigio per i confini di un monte di Comelico (il Calascono), sorto fra due Regole e terminato nel 1213 col compromettere la risoluzione alla vertenza a quattro proviviri concordemente eletti.

Così a proposito di manifestazioni di proprietà sempre nell'opera del Ciani leggesi, a pag. 236, di una divisione dei monti Zovana, Baion, Londo, Pontigo, Croce, Collesello e Calascone tra le Regole di Domegge, Candide e San Nicolò, decisa nel 1214 ed effettuata da dodici buoni uomini nel 1216.

Si è ricordato che nel 1420 il Cadore si dette alla Repubblica Veneta. Le milizie del Patriarca di Aquileia Ludovico di Svevia erano state sconfitte in più scontri da quelle dei Veneti o tali sconfitte avevano man mano indotto Cividale, Feltre, Belluno, Udine a darsi spontaneamente al vincitore. La Comunità Cadorina fu l'ultima a prendere una tale decisione, tanto che il Doge Mocenigo dovè il 5 luglio 1420 comunicarLe essere volere del Senato, e giustizia del resto, che anche il Ca-



dore si sottomettesse. Allorché la Comunità Cadorina si radunò in generale assemblea per deliberare in proposito, qualcuno da principio propose di darsi all'Imperatore, qualche altro al Duca di Milano. Ma poi prevalse, e finì col diventare unanime, l'avviso di unirsi a Venezia, avviso che si concretò nel grido: «Eamus ad bonos Venetes». Leggesi nel Ciani (pag. 333) che il popolo, adunato nella sottostante piazza, commentò: «Benissimo; questo da tempo il nostro voto». Non corre forse e non isbocca nella veneziana laguna il nostro fiume? non essi veneziani i compratori del legname nostro?» ed è risaputo che tra i patti – tutti accolti –, dai delegati della Comunità presentati al Doge Macenigo a Venezia, allorché si recarono a chiedergli di accettare in nome della Repubblica la volontaria dedizione dei Cadorini, fu che a costoro venisse concesso, presso S. Francesco della Vigna, un luogo o porto, in cui poter collocare il legname, che avrebbero trasportato a Venezia.

Ciò sta a dimostrare che il commercio del legname, durante la Signoria dei Da Camino pressoché nulla, nel periodo 1335-1420 era andato man mano crescendo, fino a divenire, se non l'unica, certo la principale risorsa del Cadore; che Venezia, poi, rappresentava pel Cadore il mercato più conveniente allo smercio dei propri prodotti ed all'acquisto, coi proventi di tale smercio, dei prodotti colà importati.

Ed allora, se al rilievo che precede si aggiunge che il passare degli anni e conseguentemente il crescer della popolazione ed il progredire della civiltà non potevano non aver fatto aumentare i bisogni e le spese per soddisfarli; che lo svilupparsi del commercio, portando seco la necessità di costruire e mantenere in efficienza le vie di comunicazione terrestri e fluviali, aveva a sua volta creati nuovi motivi di spese; ben si comprenderà come ogni Regola, ogni Centenaro cercasse non solo di conservare le già conseguite concessioni di boschi, ma anche di procurarsene altre sia sanzionanti il diritto all'uso esclusivo, da parte sua e dei propri membri, di terre, delle quali già da gran tempo, di fatto, tale uso indisturbato aveva, sia contenenti attribuzione di nuove terre, da cui trarre in ogni riscontro, a sufficienza, del legname da usare, da vendere, da scambiarsi con prodotti agricoli ed industriali, difettanti sul posto.

Di qui richieste sempre più frequenti di siffatte concessioni alla Comunità, la quale per potestà propria e non per delegazione della Serenissima provvedeva su di esse.

Spettavale tale potestà perché, avendo ottenuto all'atto della dedi-

munità aveva deciso addì 2 luglio 1463 di darlo ad essa in dono. Quando nel 1479 vi fu guerra fra Sigismondo d'Austria, Conte del Tirolo, e la Repubblica Veneta, la Comunità Cadorina, temendo una invasione del proprio territorio, non chiese aiuto a Venezia, ma si preparò da sola a difendersi; e le armi e la polvere occorrenti le prese nell'Arsenale Veneziano, ma pagandole col dare in cambio del legname.

Quando il Vescovo di Toblach invase nel 1552 il Cadore, questo, a sua volta invase parte del territorio del Vescovado. Ma non perciò l'Austria, cui Toblach apparteneva, e la Repubblica Veneta si considerarono in guerra. Ed infine – circostanza interessantissima, decisiva – quando il Governo della Repubblica Veneta, con proclama del 25 maggio 1756, ebbe ad ordinare la revisione generale dei beni comunali, i Provveditori sopra detti beni per la terra ferma, ritenendo applicabile il problema ai fondi boschivi e prativi cadorini, dei quali aveva fino allora disposto la Magnifica Comunità, non esitarono ad ordinare a questa di chiedere la rinnovazione delle Investiture; ma la Comunità oppose un rifiuto ed il Doge Francesco Loredan le dette ragione con Ducale 12 maggio 1757.

Era assai raro che richieste di concessioni non venissero accolte. Consta, anzi, che qualche volta si ebbero anche delle concessioni per determinazione spontanea del Consiglio generale della Comunità Cadorina.

La facilità, con la quale le ripetute concessioni venivano fatte ed in parte anche l'interesse che, a scopo disgregativo, le piccole comunità avevano di contrastare alla Comunità Cadorina il diritto di esclusiva gestione del patrimonio collettivo, portarono all'abuso, cioè a quello che fu detto «*apprendere per forma di laudo*» cerimonia in cui il Merigo ed i Laudatori, seguiti dai Regolieri, portatisi nel bosco prescelto, consideratolo in ogni verso e trovato che la Regola ne avrebbe tratto vantaggio, lo dichiaravano di proprietà della medesima, fissandone i confini e prendendone subito possesso, con l'approvazione e lode dei presenti.

E poiché in breve avvenne che a questa seconda forma si ricorresse assai più che all'altra, la Comunità Cadorina cercò di frenare l'andazzo, che, generalizzandosi, l'avrebbe del tutto esautorata, in una duplice maniera: da una parte – e ciò riconferma quel che si è già detto – col non mostrarsi riluttante ad accogliere le richieste di concessioni che le pervenivano; dall'altra parte ricordando e ribadendo, con deliberazione del 1529, che l'*apprendere per forma di laudo* era vietato a ter-

mini delle Corectiones dallo Statuto, e precisamente del cap. 110, così formulato: «volumus ac iubemus quod nulla regula vel comun Cadubrii possit nec valeat sibi facere et terminare aliquam vizzam sine expressa licentia Consilii». Ma la deliberazione non raggiunge l'effetto sperato, per cui il Consiglio generale fu costretto, con altra deliberazione 18 marzo 1698, di tornare in argomento, precisando che non intendeva punto ingerirsi nelle vizzate apprese per laudo prima del 1539, pur riaffermando il diritto a pretendere sempre anche per esse il pedaggio.

Da una relazione 28 settembre 1710 dei Provveditori Marcantonio Marcello e Bernardino Bollegno al Serenissimo Principe si apprende che a quella data dei 215 boschi che si contavano nel Cadore, appena 21 erano rimasti in «libera padronia» della Comunità, dei quali 17 da essa affittati a particolari.

Di alcune concessioni di boschi, effettuate dalla Magnifica Comunità Cadorina agli allora abitanti nel territorio corrispondente a quello attuale, il Comune di S. Stefano di Cadore ha prodotto le copie. Apprendesi da essa che fu fatta concessione, addì 8 dicembre 1608, agli uomini di Costalissoio, Casada e Ronco di Comelico, pur essendosi opposte le Regole di S. Stefano e di Campolongo, di tre pezzi di bosco, da servire a scopo di legnatico e di riparazione delle chiese, delle case, dei ponti e delle strade (documento 7 bis); addì 2 giugno 1704 al Centenaro di Comelico di Sotto dal bosco Villanaro di Valle Visdende (doc. n. 3); addì 8 febbraio 1715, allo stesso Centenaro di Comelico di Sotto del bosco Val della Chiesa in Valle Visdende (doc. n. 4); addì 16 luglio 1749, ai Comuni di S. Stefano di Cadore, Casada ed Oltreerin di Comelico di Sotto i due pezzi di bosco siti in Valle Visdende, di uno sito in Val d'Antola e di un altro sito sul monte di Londo (doc. n. 5); addì 5 dicembre 1750, ai Comuni di S. Stefano e Casada di due terzi del bosco di Col Curiè (doc. n. 6); addì 16 agosto 1762 (recte 1752), al Centenaro di Comelico di Sotto di tutti i boschi da dassa e zema della Valle Visdende (doc. n. 7).

Di altre concessioni apprendesi dall'operato Grilli. Esse sarebbero le seguenti:

A favore della Regola di S. Stefano:

- a) 19 novembre 1613 - bosco «Val»;
- b) 20 luglio 1706 - boschi «alla Lasta e drio Prese» - ad uso riparazioni Chiesa, case, ponti, strade ed altre fabbriche;
- c) 17 aprile 1707 - boschi «alla Costa e drio Prese»;

A favore della Regola di Campolongo:

- a) 13 novembre 1573 - bosco «Naci» o «Naie»;
- b) 26 marzo 1620 - boschi «Digola» e «Panza di Frisone»;
- c) 11 dicembre 1708 - bosco «Costamezzana»;
- d) 22 aprile 1749 - bosco «Col Comodo» e «Brustoladi» in Valle Friso;
- e) 2 luglio 1749 - bosco «Paschera» o «Vizza vecchia» (parte);
- f) 7 luglio 1755 - bosco «Digola Piccola»;

A favore delle Regole di S. Stefano e Campolongo:

- a) 8 giugno 1702 - bosco «Negro»;

A favore della Regola di Costalissoio:

- a) 15 marzo 1512 - bosco «Vizza»;

A favore delle Regole di Casada e Costalissoio:

- a) 13 luglio 1626 - boschi «Piniè» e «Salla».

In un elenco di documenti, redatto dai rappresentanti in causa le frazioni, trovasi, infine, menzionata la concessione del bosco «Chiac-culla», fatta addì 28 giugno 1746 alla Regola di S. Stefano e Danta, concessione del bosco «Mondallice», fatta addì 29 giugno 1749 alla Regola di S. Stefano e la concessione del bosco «Valmaden», fatta sempre nel 1749 alle Regole di S. Stefano e di Villapiccola di Auronzo.

Né va a questo punto taciuto di due altri documenti, prodotti sempre dal Comune di S. Stefano di Cadore, controdistinguiti coi Nri 11, 12. Trattasi di dichiarazioni rese in Pieve, nella Cancelleria della Magnifica Comunità, nel marzo 1710, al Podestà del Cadore dal Sindaco della Regola di Costalissoio e da un rappresentante della Regola di S. Stefano. Non va taciuto di tali documenti perché risalta da essi che, invitati ciascuno dei due comparsi ad indicare quali fossero i boschi goduti dalla Regola da lui rappresentata ed in forza di quale titolo essa li godesse, il primo indicò fra l'altro il bosco di «Zucchiè», precisando che era stato appreso per forma di laudo nel 1526 e che la cosa era stata poi confermata dal Consiglio della Comunità nel 1676, ed il secondo, a sua volta, indicò fra l'altro tre boschi, tutti denominati «Val», precisando del pari che uno di essi era stato appreso per forma di laudo.

Poiché si è venuto parlando di concessioni della Magnifica Comunità Cadorina a Regole, Comuni, Centenari, non sarà inopportuno a questo punto dire che «Comune» lo avverte e lo dimostra Andrich a pagina 46 del già citato suo scritto ed in fondo lo ammette anche lo Schupfer in «Il Cadore», i suoi boschi ecc. a pag. 41) non era termine tecnico; era una parola senza un preciso significato, in quanto se ne usava per indicare la unione di più individui componenti una colletti-

vità; per indicare, quindi, tanto la adunanza degli uomini membri delle Regole, quanto l'insieme degli uomini viventi nel Centenario.

Si ha di ciò chiara riprova dei documenti Nri 5, 6, 22, presentati in causa dal Comune di S. Stefano, perché nei due primi si parla di concessioni di boschi, fatte fra l'altro al Comune di S. Stefano, quando si è risaputo che a S. Stefano non era altro che una Regola, e perché nel terzo, portante la data 14 novembre 1677, si attesta che il Centenario di Comelico di Sotto dividevasi nei Comuni di Pien e di Oltrarin e che *il Comune di Pien dividevasi a sua volta nei comuni di Mezzo e di Casada*, comprendenti il primo le Regole di S. Stefano e di Campo-longo, il secondo le Regole di Casada, Costalissoio, Danta di Sotto.

Enti amministrativi, poi, erano i soli dieci Centenari, nei quali dividevasi il Cadore Pieve, Ampezzo – in prosieguo passato alla Casa d'Austria e sostituito con Pescul –, Domegge, San Vito, Venas, Comelico Inferiore, Comelico Superiore, Auronzo, Valle, Oltre Piave).

Ma i Centenari, tenuti a corrispondere annualmente un determinato importo alla Comunità Cadorina perché non le mancassero i mezzi economici necessari al soddisfacimento dei bisogni collettivi, tenuti inoltre a fornire alla stessa un determinato numero di armati per la difesa del paese e ad assolvere i compiti di ordine giudiziario loro demandati, traevano il denaro, a tutto ciò occorrente, soltanto dalla «colta»: imposta che ciascun abitante, in proporzione della sua proprietà, doveva pagare al Centenario, nella cui circoscrizione risiedeva. I Centenari, infatti, non avevano beni di sorta vedensi in proposito le attestazioni 20 febbraio 1791 dei notai Girolamo Rizzardi e Teodoro Constantini e 26 aprile 1791 del Notaio Antonio De Podestà, riportate alle pagg. 201, 203 del volume relativo alla causa tra i consorti del Centenario di Domegge, e Vallesella ed il Centenario di Pieve di Cadore, prodotto dai rappresentanti le frazioni).

Ne deriva che le concessioni di boschi, fatte ad un Centenario, si risolvevano in concessioni alle varie Regole, di cui esso era composto. E ciò anzitutto perché i Centenari erano circoscrizioni – specie nei primordi – senza abitanti che non fossero iscritti ad una delle Regole, nel territorio esistenti; in secondo luogo perché le concessioni ai Centenari erano di solito determinate dalla necessità di provvedere agli edifici destinati al culto, alle vie di comunicazione, a cose cioè, cui doveva a preferenza provvedersi con prestazioni personali obbligatorie, eseguite sotto la responsabilità del merigo, rappresentante giuridico della Regola, la grande famiglia fornitrice di tali prestazioni.